

VOLUNTARY DISCLOSURE

Nelle nuove bozze prevista l'indicazione della scelta sul forfait

Stroppa a pag. 43

Le bozze dell'Agenzia delle entrate prevedono l'indicazione della scelta sul forfait

Disclosure, modulistica light

Il contribuente deve fare però calcoli a 360 gradi

DI VALERIO STROPPA

Voluntary disclosure con modulistica light. Ma per arrivare ai pochi dati da indicare nell'istanza, il contribuente deve operare una mappatura a 360 gradi, che può richiedere mesi di lavoro. Chi intende optare per le imposte sui rendimenti a forfait nei patrimoni fino a due milioni di euro dovrà farlo direttamente con la domanda inviata in via telematica: in tale ipotesi si pagherà il 27% sul 5% di interessi presunti, cioè l'1,35% del capitale. È quanto emerge dall'analisi della seconda bozza dei modelli sulla voluntary disclosure, diffusi lunedì scorso dall'Agenzia delle entrate in aggiornamento di quella già resa nota lo scorso 6 dicembre (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Il modello richiede l'indicazione anno per anno sia delle attività finanziarie sia dei paesi nei quali queste sono (o sono state) detenute. Andranno evidenziati i saldi degli investimenti all'estero alla fine di ciascun periodo d'imposta. Gli asset dovranno essere raggruppati in tre categorie, sulla base dello Stato o territorio di detenzione: paesi black list, paesi black list con accordo per lo scambio di informazioni (tra i quali dovrebbe confluire anche la Svizzera nelle prossime settimane) e paesi collaborativi. Per ciascuna annualità, quindi, dovranno essere specificati gli imponibili occultati ai fini delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e delle imposte sostitutive. Per ogni voce il contribuente dovrà evidenziare le ritenute non operate e i contributi previdenziali connessi ai redditi emersi.

Rispetto alla precedente bozza il modello presenta la possibilità di predisporre un'istanza integrativa. Ciò a prescindere che la procedura di collaborazione volontaria sia estera (destinata per lo più alle persone fisiche) oppure interna (accessibile anche alle società di capitali). Nel nuovo modello, inoltre, non vi sono più i «flag» previsti in precedenza mediante i quali l'aderente poteva scegliere di avvalersi degli effetti preclusivi dello scudo fiscale del 2009 oppure comunicare già nell'istanza una delle due modalità di versamento (in un'unica soluzione o in tre rate mensili).

Pressoché invariata, invece, la seconda pagina del modello, che accoglie le informazioni relative ai capitali e ai redditi da portare alla luce. L'unica modifica riguarda il venir meno del periodo d'imposta 2003 tra le annualità regolarizzabili. Ciò è dovuto al fatto che la legge n. 186/2014, che disciplina la voluntary, è in vigore dal 1° gennaio 2015. Ai fini delle imposte, quindi, con lo spirare del termine del 31 dicembre 2014 i poteri accertativi dell'amministrazione finanziaria sul 2003 sono finiti in fuori gioco. Anche in ipotesi di dichiarazione omessa e di raddoppio dei termini, al massimo l'arco di tempo da ricostruire per il calcolo delle imposte evase e delle sanzioni sul monitoraggio fiscale potrà andare dal 2004 al 2013.

Gli operatori restano intanto in attesa del provvedimento attuativo delle Entrate, atteso a ore, e della successiva circolare, oltre che delle istruzioni di compilazione del modello.

—© Riproduzione riservata—



Voluntary disclosure: le novità dei modelli

- Prevista la possibilità di presentare un'istanza integrativa, sia per la procedura nazionale sia per quella internazionale;
- Inserito il quadro per la firma dell'istanza da parte del contribuente;
- Sparisce dal modello la possibilità di avvalersi degli effetti preclusivi dello scudo fiscale del 2009;
- Sparisce dal modello la possibilità di indicare se il pagamento avverrà in un'unica soluzione o in tre rate mensili;
- Tra gli anni regolarizzabili viene meno il 2003, per effetto della decadenza dei termini di accertamento registratasi con lo spirare del 31 dicembre 2014.